2025/1044

6.8.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1044 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2025

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La disponibilità di controllori del traffico aereo nell'Unione e la limitata flessibilità nell'uso delle risorse disponibili in termini di controllori del traffico aereo sono state individuate come fattori che limitano la capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea e determinano quindi ritardi nel traffico aereo nell'Unione.

(2) Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione ([2]) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo (ATCO). Tale regolamento non prevede tuttavia il riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi.

(3) Al fine di soddisfare la domanda esistente e crescente di capacità ATCO nell'Unione, per quanto riguarda sia i controllori del traffico aereo operativi sia quelli addetti alla funzione di istruttori pratici e alla valutazione per l'addestramento dei controllori del traffico aereo, le autorità nazionali dovrebbero poter riconoscere licenze, certificati e altri documenti pertinenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo. Il riconoscimento di tali documenti ha lo scopo di consentire il rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo o la fornitura di addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire l'addestramento iniziale.

(4) Il presente regolamento mira a garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai regolamenti (UE) 2018/1139 e (UE) 2015/340.

(5) Il presente regolamento prevede la possibilità di periodi di addestramento più brevi prima del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo dell'Unione, nonché la possibilità di assegnare risorse aggiuntive per l'addestramento iniziale. Di conseguenza i fornitori di servizi di navigazione aerea avrebbero la possibilità di aumentare più rapidamente la capacità di fornitura dei loro servizi in caso di necessità.

(6) Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, qualora tra l'Unione e un paese terzo siano stati conclusi accordi internazionali riguardanti l'oggetto del presente regolamento, prevalgono tali accordi; in tutti gli altri casi si applica il presente regolamento,

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure dettagliate per il riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni e specializzazioni rilasciate conformemente alla normativa di un paese terzo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «richiedente»: il titolare di un certificato, di una licenza o di un altro documento, rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, che chiede il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento o il riconoscimento di un certificato al fine di fornire addestramento ed effettuare valutazioni;

2) «certificato»: un documento rilasciato conformemente alla normativa di un paese terzo, attestante la conformità alle norme dell'aviazione civile;

3) «credito»: il riconoscimento, da parte dell'autorità competente, dell'addestramento ricevuto dal titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della richiesta del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Riconoscimento di licenze e certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi

Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono:

a) rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

b) riconoscere licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, attribuzioni o i relativi certificati, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 4

Rilascio delle licenze

1. L'autorità competente di uno Stato membro può rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo in conformità all'allegato I (parte ATCO), capo B, punto ATCO.B.001, del regolamento (UE) 2015/340, sulla base di certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, purché il richiedente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a) avere almeno 18 anni di età;

b) dimostrare che sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), capo D, titoli da 1 a 4, del regolamento (UE) 2015/340;

c) avere un certificato medico valido, rilasciato in conformità all'allegato IV (Parte ATCO.MED), del regolamento (UE) 2015/340;

d) dimostrare di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), capo B, punti da ATCO.B.030 a ATCO.B.040, del regolamento (UE) 2015/340.

2. Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo può richiedere all'autorità competente di uno Stato membro il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo dopo avere ottenuto una raccomandazione da un'organizzazione di addestramento che soddisfi i requisiti di cui all'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 e che sia certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo a norma di tale regolamento.

3. Qualora, su domanda del richiedente, l'organizzazione di addestramento formuli la raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale raccomandazione deve contenere tutti gli elementi seguenti:

a) una descrizione dell'ambito delle attribuzioni della licenza di controllore del traffico aereo del paese terzo di cui al paragrafo 2;

b) un'indicazione dei requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), del regolamento (UE) 2015/340 per i quali deve essere concesso il credito;

c) una descrizione dell'addestramento aggiuntivo ricevuto dal richiedente, compresi gli esami e le valutazioni prescritti;

d) una dichiarazione con cui si conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella raccomandazione può essere considerata equivalente al completamento dell'addestramento iniziale prescritto a norma del regolamento (UE) 2015/340 ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo;

e) copie dei documenti di supporto rilevanti, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure del paese terzo pertinenti, che dimostrano le modalità con cui l'organizzazione di addestramento ha determinato gli elementi elencati alle lettere da a) a d) del presente comma.

L'addestramento aggiuntivo di cui al primo comma, lettera c), comprendente gli esami e le valutazioni prescritti, è condotto da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR), del regolamento (UE) 2015/340 ed è certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù di tale regolamento.

4. Ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo, qualsiasi credito concesso dall'autorità competente deve tenere conto della raccomandazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Riconoscimento dei certificati

1. L'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere le licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, specializzazioni o i relativi certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della fornitura di addestramento e valutazioni, a condizione che il richiedente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a) essere titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago («convenzione di Chicago»), con un'abilitazione e, se del caso, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale è autorizzato a fornire addestramento o valutare;

b) avere dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/340 di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli prescritti dall'allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 5, di tale regolamento.

2. Le attribuzioni di cui al paragrafo 1 sono limitate alla fornitura di addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire l'addestramento iniziale.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN